

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

MANOVRA CORRETTIVA 2010

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul supplemento ordinario 114 alla Gazzetta Ufficiale 125 del 31 maggio 2010, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», contiene le disposizioni della c.d. *Manovra Correttiva*, finalizzata alla riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione e al potenziamento della lotta all'evasione fiscale e contributiva.

Qui di seguito si riportano le principali novità introdotte dal suddetto provvedimento.

1. Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

La manovra si prefigge lo scopo di potenziare l'azione di contrasto all'evasione.

A tal fine, l'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede una partecipazione dei comuni all'accertamento delle entrate tributarie statali.

La novità introdotta dall'articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 riguarda l'obbligo a carico degli enti locali, di dotarsi del consiglio tributario, quale organo istituzionalmente deputato a gestire rapporti con le agenzie fiscali. Si tratta di un organo essenzialmente consultivo, già annunciato nell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I comuni con popolazione superiore ai 5mila abitanti, sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il consiglio tributario. A tal fine, il regolamento per l'istituzione del consiglio tributario è adottato dal Consiglio Comunale entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vale a dire entro il 29 agosto 2010.

I Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi Consigli comunali per l'approvazione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, vale a dire entro il 7 dicembre 2010.

Lo stesso articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento sintetici del reddito complessivo, trasmetterà la relativa proposta ai comuni, in particolare ai consigli tributari. Eventuali segnalazioni dei comuni alle proposte di accertamento sintetico potranno essere inviate entro 60 giorni.

Per incentivare maggiormente gli enti locali, si eleva la percentuale di remunerazione dal 30 al 33% delle maggiori somme riscosse. A tal proposito, il comma 5 dello stesso articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 precisa "il contributo a favore dei comuni è calcolato sulle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché sulle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi, anch'essi, a titolo definitivo"

Pertanto, le segnalazioni dei comuni potranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, ma anche all'Inps.

2. Aggiornamento dell'accertamento sintetico

L'articolo 22 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha apportato rilevanti modifiche al funzionamento dell'accertamento sintetico, al fine di adeguarlo al contesto socio-economico mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente anche mediante il contraddittorio.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Le modifiche avranno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78.

Con la manovra economica del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 si attua una vera e propria rivoluzione dell'accertamento sintetico e redditometrico.

La norma prevede, infatti, che l'ufficio può determinare sinteticamente il reddito sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale con cadenza biennale.

In sostanza, la norma stabilisce che, l'accertamento sintetico si basa sulle spese di ogni genere sostenute dal contribuente, fissando però la presunzione che le stesse si presumono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta, salva la possibilità di dimostrare che la spesa è stata sostenuta con altri redditi, anche relativi ad anni precedenti, con liberalità oppure attraverso finanziamenti.

Il contribuente ha la possibilità di fornire prova contraria, in quanto l'accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale relativa.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.

2.1 Cade l'incremento patrimoniale

E' stata abrogata la norma sugli incrementi patrimoniali. Si trattava di un principio che per certi beni che incrementano il patrimonio di un soggetto (abitazione, autovettura), si presumeva che la spesa fosse stata sostenuta con i redditi conseguiti nell'anno o nei quattro anni precedenti. Questi beni rilevavano due volte, sia come incremento patrimoniale che come semplice disponibilità degli stessi, in base al redditometro.

3. Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso di contante e dei titoli al portatore

Dal 31 maggio 2010 l'uso di contante e di titoli al portatore devono essere inferiori a 5mila euro.

A stabilirlo è l'articolo 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 che ai fini dell'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, limita a **5.000 euro** la soglia per il trasferimento di denaro contante, per gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari e per i libretti di deposito.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Pertanto, se l'operazione di acquisto comporta una movimentazione finanziaria pari o superiore ai 5.000 euro, sarà necessario utilizzare strumenti di pagamento quali bonifico bancario e moneta elettronica attraverso carta di credito e bancomat, che garantiscono la tracciabilità.

L'abbassamento della soglia dai 12.500 euro ai 5.000 euro è riferita alla somma complessiva dell'operazione unitaria.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro, devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Inoltre, all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste italiane.

La nuova soglia interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, ecc...) perché, se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazione dei divieti devono comunicarlo entro 30 giorni al Ministero dell'Economia per la relativa contestazione. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o dalle Poste italiane che li accetta in versamento.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, non può essere pari o superiore a 5.000 euro. Quelli il cui saldo è pari o superiore a 5.000 euro dovranno essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto almeno a 5.000 euro entro il **30 giugno 2011**.

3.1 Violazioni e sanzioni

Sarà vietato effettuare operazioni frazionate suddividendo un unico importo superiore a tale limite in due o più pagamenti in contanti. Per le violazioni di tali norme la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro.

Per le violazioni che riguardano trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, o l'emissione di assegni bancari o postali senza l'indicazione del beneficiario la clausola di non trasferibilità (con valore dell'operazione anche se frazionato pari o superiore a 5.000 euro); per l'emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l'incasso a banche o Poste italiane; per l'emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l'indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità; la sanzione minima viene aumentata di cinque volte nel caso in cui ci sia stato un trasferimento di denaro per importi superiori ai 50.000 euro.

Per le violazioni relative al possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, che riguardano importi pari o superiori a 5.000 euro, la sanzione minima e massima viene aumentata del 50%, nel caso in cui le violazioni riguardino importi superiori al 50.000 euro.

4. Contrasto al fenomeno delle imprese << Apri e chiudi >>

L'articolo 23 del Decreto 31 maggio 2010, n. 78 prevede maggiori controlli alle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio ovvero a quelle che risultano in perdita per più di un periodo d'imposta.

Tali imprese sono "specificatamente" selezionate ai fini dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS per assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

4.1 Soggetti interessati

Tale provvedimento riguarda tutte le imprese, a prescindere dalla loro forma giuridica, individuale o societaria. Sono esclusi, invece, i professionisti.

I soggetti sottoposti a controllo sono coloro i quali cessano la loro attività entro un anno dalla data di inizio.

Si tratta dunque di imprese, il cui periodo di attività potrebbe essere facilmente individuato dalla visura camerale del registro imprese. Il periodo di attività sarebbe pertanto compreso tra la data di attività presso il registro delle imprese e quella della sua cessazione.

5. Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita << sistematica >>

L'articolo 24 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede una specifica azione di vigilanza per le imprese che si dichiarano in perdita per più di un periodo d'imposta e per le quali è evidente il rischio di evasione.

Fanno eccezione le imprese che determinano un risultato negativo per effetto dei compensi erogati ad amministratori e soci, in quanto tali compensi sono tassabili in capo ai percipienti.

Viene disposta una specifica procedura che partirà dal 1° gennaio 2011, per il controllo delle dichiarazioni.

6. Comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate

Con l'articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 si impone ai contribuenti un nuovo obbligo di comunicazione telematica di tutte le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Con tale provvedimento si mira a rendere più difficile per gli evasori la gestione di fatture false o l'utilizzo di fatture con doppie numerazioni o di contabilità nere, in quanto il fisco potrà ottenere il dettaglio delle singole transazioni.

In sostanza, i contribuenti dovranno effettuare delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva; le comunicazioni riguarderanno solo le fatture di importo non inferiore a 3.000 euro; le comunicazioni dovrebbero essere dettagliate per ogni singola operazione.

Lo stesso articolo 21 ha previsto sanzioni per coloro che omettono le comunicazioni ovvero per coloro che effettuano comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Per tali soggetti sarà possibile applicare la sanzione prevista dall'articolo 11 del 18 dicembre 1997, n. 471, che consiste nell'applicazione di una pena pecuniaria che varia da 258 euro a 2.065 euro.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, saranno individuate modalità e termini della comunicazione.

7. Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

L'articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede, a partire dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensazione da parte dei contribuenti, dei crediti erariali da loro dichiarati qualora esistano posizioni debitorie, per le quali sono stati emessi ruoli ormai definitivi.

A partire dal 1° gennaio 2011 le compensazioni orizzontali dei crediti d'imposta saranno vietate se:

- esiste un debito d'imposta per il quale sono scaduti i termini di pagamento;
- il debito è stato iscritto a ruolo ed è di ammontare superiore a 1.500 euro.

Ad esempio, se il contribuente vanta un credito Irpef di 4mila euro e ha debito a ruolo scaduto per Iva pari a 5mila euro, il credito Irpef non è utilizzabile in compensazione neppure in parte.

In caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Il divieto di compensazione opera anche se il ruolo ha ad oggetto somme in contenzioso. La norma, infatti, riguarda cartelle per le quali sia scaduto il relativo termine di pagamento (di regola, 60 giorni dalla notifica della cartella), indipendentemente dalla presenza di una impugnazione del contribuente. Anche se il contribuente ritiene illegittimo o infondato l'atto di accertamento, nell'ipotesi di mancato versamento nei termini scatta comunque il divieto di compensazione.

Viceversa, nessuna limitazione dovrebbe derivare se la cartella è stata sospesa dal giudice, o in via amministrativa, dallo stesso soggetto che ha formato il ruolo.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Sarà possibile pagare somme a ruolo tramite compensazione con crediti d'imposta con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

E' tuttavia prevista l'ipotesi di rivedere le regole di compensazione: si prevede infatti che il divieto in vigore dal 1° gennaio 2011 di effettuare compensazioni fra crediti e debiti fiscali in presenza di accertamenti anche di 1.500 euro, scatterà solo quando ci sarà la piena certezza del debito fiscale, ossia quando lo stesso debito è iscritto a ruolo in via definitiva.

8. Accelerazione della riscossione

Con la manovra finanziaria 2010 sono state velocizzate le attività di accertamento e riscossione delle entrate fiscali.

L'articolo 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 prevede, infatti, che a partire dal 1° Luglio 2011, per i periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e Iva, con relative sanzioni, dovranno contenere l'intimidazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento), gli importi negli stessi indicati, ovvero in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi frazionati come stabilito dall'art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

La norma stabilisce che l'intimidazione ad adempiere è contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, anche quando gli importi dovuti siano rideterminati in base alla definizione tramite accertamento con adesione.

Gli atti impositivi diventano esecutivi all'atto della notifica e devono contenere e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, vale a dire sessanta giorni dalla notifica dell'atto, la riscossione delle somme richieste, e' affidata agli agenti della riscossione per procedere all'esecuzione forzata.

L'articolo 29 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 attribuisce, dunque, all'avviso di accertamento tutte le funzioni in precedenza svolte dalla cartella di pagamento.

Ciò significa che, decorsi i termini di legge, l'agente è legittimato a intraprendere l'azione esecutiva in base al titolo che è rappresentato dall'avviso di accertamento, anziché da ruolo e cartella esattoriale.

Dopo un anno dalla notifica del titolo esecutivo, qualora non sia stata attivata l'espropriazione forzata, fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti mobiliari e immobiliari devono essere preceduti da un'intimazione di pagamento. In ogni caso, l'espropriazione dovrà essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.

A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso (sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento), le somme richieste saranno maggiorate degli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (come stabilito dall' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

9. Provvedimenti di sospensione giudiziale

L'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 modifica l'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevedendo che mentre la sospensione concessa, in via di autotutela, dall'amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente, ha efficacia fino all'emanazione della sentenza di primo grado, quella disposta dal giudice non può superare il periodo massimo di centocinquanta giorni.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La proposta di emendamento presentata nei giorni scorsi ha previsto che la sospensione della validità dell'atto impugnato da parte del giudice potesse durare 300 giorni e non più 150 come previsto dal testo dell'articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. La proposta era stata avanzata in un emendamento del senatore del Pdl, Antonio Azzolini. Le imprese avevano fatto notare l'insufficienza dei termini previsti, rispetto a una durata media dei processi di primo grado di 754 giorni. A fronte di questi dati è allo studio l'ipotesi di tornare alla sospensione degli atti di recupero fino a tutto il primo grado di giudizio.

Questa disposizione si applica a tutti o provvedimenti giudiziari emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (31 maggio 2010).

L'articolo 38 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 modifica anche l'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sulle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.

Contro questi atti il debitore può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. Il giudice che accoglie l'istanza di sospensione, è tenuto a fissare l'udienza di trattazione entro 30 giorni. La causa invece deve essere decisa nei successivi 120 giorni. Se questi termini non vengono rispettati, decorsi 150 giorni dalla data di sospensione il provvedimento perde comunque efficacia.

10. Fiscalità di vantaggio a favore delle regioni del Mezzogiorno d'Italia

L'articolo 40 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede la possibilità per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di modificare le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fino al punto di azzerarle o a concedere specifiche esenzioni, detrazioni e deduzioni, relative alla stessa imposta, in favore delle nuove iniziative economiche.

11. Regime fiscale di attrazione europea

L'articolo 41 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto la possibilità per le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intendano avviare nel nostro paese una nuova attività economica di applicare, in alternativa alla normativa tributaria italiana, la normativa tributaria vigente in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

Questa possibilità viene estesa non solo a questa nuova attività produttiva ma anche ai dipendenti e ai collaboratori della medesima.

12. Contrasto di interessi

L'articolo 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 prevede che dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.A. che ricevono bonifici disposti per usufruire della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia e quelli effettuati per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica, devono applicare, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, una ritenuta di acconto a titolo d'imposta del 10 per cento da versare con modello F24.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it